

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 31/01/2019

FATTO

In data 08.06.2017 il ricorrente presentava all'incasso, presso l'intermediario A, un assegno circolare del valore di € 9.500,00, ricevuto quale corrispettivo di una vendita mobiliare. In tale sede, chiedeva al personale della banca negoziatrice di verificare preventivamente il "bene emissione" del titolo. L'intermediario, contattata per via telefonica la filiale competente della banca apparente emittente – ovvero l'intermediario B – rassicurava il ricorrente circa la validità del titolo. Dopo il versamento dell'assegno, il cliente consegnava all'acquirente il bene mobile (un orologio) oggetto di compravendita.

Successivamente, in data 14.06.2017 la banca negoziatrice comunicava al cliente il mancato pagamento del titolo, trattenuto presso la banca emittente. Il cliente sporgeva denuncia-querela all'A.G.; l'assegno veniva, conseguentemente, sequestrato ai sensi dell'art. 354 c.p.p.

A seguito del reclamo, entrambi gli intermediari negavano qualsiasi responsabilità nella vicenda. In sede di riscontro al reclamo, comunque, l'intermediario negoziatore confermava la ricostruzione fattuale offerta dal cliente, inclusa la richiesta telefonica di "bene emissione", apparentemente riscontrata in senso positivo dall'emittente.

In questa sede, parte ricorrente agisce per l'accertamento della responsabilità dei due intermediari, con condanna solidale dei medesimi al risarcimento dell'importo facciale del titolo oggetto di controversia.

Fatti affermati dall'intermediario A.

L'assegno circolare in oggetto *“non presentava alterazioni visibili tali da ingenerare dubbi sulla sua genuinità”*. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in proposito, la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un titolo contraffatto sussiste solamente in presenza di vizi rilevabili *ictu oculi*, *“non essendo l'intermediario tenuto ad utilizzare particolari attrezzature, quali strumenti meccanici o chimici, al fine di evidenziare le falsità o le eventuali alterazioni”* (Cass. 02.04.2010, n. 8127).

A seguito di richiesta del cliente, il personale della banca contattava la filiale competente dell'intermediario apparente emittente, al fine di chiedere conferma di “bene emissione” dell'assegno in oggetto. La richiesta era trasmessa per via telefonica, al contatto pubblicato sul sito *internet*. La richiesta veniva positivamente riscontrata. In ragione di ciò, la condotta della banca negoziatrice è stata diligente.

Fatti affermati dall'intermediario B.

L'assegno circolare in oggetto non è stato emesso dall'intermediario apparente emittente. Lo stesso è, pertanto, *“privo di qualsiasi efficacia giuridica”*.

In merito alla presunta conferma di “bene emissione”, nessuna richiesta in tal senso risulta essere stata inoltrata alla filiale apparente emittente. In ogni caso, peraltro, la conferma di “bene emissione” non potrebbe costituire un'effettiva garanzia per il cliente, *“non sussistendo alcuno specifico obbligo contrattuale che avrebbe imposto alla Banca una verifica preventiva al momento della presentazione all'incasso di un assegno circolare ed, in ogni caso, non influirebbe sulla disponibilità della somma portata dall'assegno, poiché il relativo accredito avviene in ogni caso “salvo buon fine”*.

Il cliente ha domandato la condanna solidale dei due intermediari al pagamento di € 9.500,00, oltre al rimborso delle *“spese di lite e di avvio del presente procedimento”*. Entrambi gli intermediari hanno domandato il rigetto del ricorso.

In sede di primo esame, il Collegio sospendeva la procedura e richiedeva agli intermediari di produrre documentazione dalla quale desumere se la telefonata tra la banca negoziatrice e la banca apparente emittente, concernente la richiesta di “bene emissione”, fosse stata effettuata e ricevuta.

L'intermediario A non ha trasmesso alcuna documentazione, precisando che la telefonata non era stata registrata in quanto non previsto per l'operatività corrente.

L'intermediario B, nel sottolineare che l'intermediario A non aveva specificato a quale ipotetica utenza fosse stata effettuata la telefonata, ha prodotto risposta negativa ricevuta dal gestore telefonico in ordine alla richiesta del tabulato della filiale di ipotetica emissione.

Ha altresì precisato che l'assegno in controversia non era dotato di accorgimento anticontraffazione, mentre al contrario quelli normalmente emessi dalla banca sono dotati tra l'altro di micro foratura del numero dell'assegno e stampa del codice Data Matrix

DIRITTO

Il tipo di fattispecie esposta è stato più volte sottoposto all'esame dell'ABF e integra gli estremi di una vera e propria truffa. La frequenza dei casi manifestati meriterebbe forse una approfondita istruttoria penale per evidenziare meglio responsabilità ed eventuali connivenze.

Il Collegio, tuttavia, è solo chiamato a valutare sulla base documentale le responsabilità civili inerenti i rapporti tra il cliente e le banche. Sotto questo aspetto, l'Arbitro a volte ha dato rilevanza ad evidenti anomalie dell'assegno presentato all'incasso per inferirne la responsabilità della banca negoziatrice (Collegio Milano, decisione del 04/04/2017); in altri casi, al contrario, valutata la piena consapevolezza della banca emittente dell'esistenza di intrusioni sulla propria linea telefonica, ha ritenuto prevalente il mancato rispetto dell'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione degli strumenti di pagamento senza rischi (Collegio Milano, decisione del 26/04/2017). In ulteriori casi, poi, o non ha potuto individuare circostanze risolutive a carico di nessuno degli intermediari coinvolti (Collegio Milano, decisione n. 15326 del 23/11/2017), o li ha ritenuti entrambi responsabili in solido (Collegio Milano, decisione n. 5446 del 9/06/2016); mentre in altri casi è stata differenziata la misura della responsabilità tra i due intermediari (Coll. Coord., decisione n. 7283 del 05/04/2018).

Anche nel caso presente non appaiono emergere elementi di fatto che orientino con precisione la decisione dell'Arbitro, nonostante il tentativo testimoniato dalla sospensione con richiesta di ulteriore documentazione.

Si ritiene però che, al fine di evitare decisioni sostanzialmente equitative, si possa fare riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità.

Orbene la Cassazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1049, la quale richiama Cass, S.U. 21 maggio 2018, n. 12477) sembra essersi orientata, in situazioni analoghe alla presente, nel considerare la responsabilità dell'intermediario di natura contrattuale, "avendo la banca un obbligo professionale di protezione ... operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito dei pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso"; in particolare si tratta di "responsabilità civile contrattuale derivante da contatto qualificato". Non v'è dubbio, pertanto, che il contatto del cliente, sia nel caso in esame, solo ed esclusivamente con la banca negoziatrice. E' quindi la banca negoziatrice a dovere provare, per andare esente da responsabilità, di avere assunto una condotta conforme alla diligenza media dell'"accorto banchiere". La banca negoziatrice è infatti "l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno" (S.U. cit.); e non sembra che possa ritenersi diligente il rilascio di un "bene emissione" sulla base di una telefonata effettuata ad un numero reperito su internet. Non solo: nella predetta ottica il Giudice della legittimità ha dimostrato ritrosia a "risalire all'infinito nell'individuazione della serie causale" per rintracciare elementi di corresponsabilità; e, tenuto conto dell'obbligo di controllo demandato alla banca negoziatrice, ha preferito fare diretto riferimento "alla causa prossima di cui all'art.1223 cod. civ.". D'altra parte, a prescindere da diverse situazioni di cui l'Arbitro, come scritto sopra, abbia conoscenza, c'è da chiedersi in astratto cos'altro dovrebbe fare un cliente in buona fede che voglia accertarsi della validità di un assegno se non farlo visionare in anticipo ad una banca.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti del secondo intermediario; accoglie la domanda nei confronti del primo intermediario e dispone che lo stesso intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 9.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il primo intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA